



# ALPE ADRIA IMPRESE - CASARTIGIANI -

**SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA**  
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Lunedì 12 agosto 2024  
anno ventesimo – n.68

**Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi**


**Sede legale e amministrativa:**

31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15  
Tel. : 0422 815 544  
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263  
e-mail: [info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)  
Sito ufficiale: [www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)



**Sedi operative e recapiti:**



31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)  
Via Riviera Scarpa, 51/E

31048 San Biagio di Callalta (TV)  
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)  
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)  
Viale IV Novembre, 113

**NUMERO DI TELEFONO:**

**0422 815 544**

**NUMERO DI FAX:**

**0422 710 484**

**INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:**

[info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)

**SITO INTERNET:**

[www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)

... [sequici su Facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012– Direttore Responsabile: Nicolò Budoia

AAI

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Decreto Agricoltura convertito</b>  <b>DL 15.5.2024, n. 63</b>	È stata pubblicata sulla G.U. 13.7.2024, n. 163 la Legge n. 101/2024 di conversione del DL n. 63/2024, c.d. "Decreto Agricoltura". In particolare in sede di conversione sono state confermate, con alcune modifiche: <ul style="list-style-type: none"><li>• gli interventi finalizzati a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole/florovivaistiche/della pesca e dell'acquacoltura;</li><li>• l'istituzione del credito d'imposta ZES Unica a favore delle imprese del settore agricolo/della pesca e dell'acquacoltura che nel 2024 acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.</li></ul>
<b>Debiti tributari de cuius</b>  <b>Sentenza CGT I grado Napoli 7.6.2024, n. 8944/28/24</b>	Non risponde dei debiti tributari riferiti al de cuius il chiamato all'eredità che rinuncia alla stessa, in quanto non assume la qualifica di erede. Infatti, come stabilito dall'art. 521, C.c. " <i>chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai chiamato</i> ". La rinuncia ha effetto retroattivo, a decorrere dalla data di apertura della successione.
<b>Dichiarazione d'intento falsa e responsabilità del cedente</b>  <b>Ordinanza Corte Cassazione 19.6.2024, n. 16966</b>	Per evitare la responsabilità, in presenza di una dichiarazione d'intento falsa, il cedente deve dimostrare l'assenza di coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza della mancanza delle condizioni legali per l'applicazione della non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere. In altre parole, deve essere provato che il cedente " <i>abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine si assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode</i> ".
<b>Esonero contributivo 2023</b>  <b>Messaggio INPS 27.6.2024, n. 2406</b>	Sono stati completati i controlli relativi ai requisiti per beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni INPS previsto dall'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021). L'esito delle predette verifiche è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente della Gestione di riferimento.

## COMMENTI

### IL C.D. "BONUS COLONNINE" 2024 PER PRIVATI E CONDOMINI

Nell'ambito del DPCM 4.8.2022, con l'aggiunta della lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 2, DPCM 6.4.2022, è stato **riconosciuto, per il 2022, un contributo pari all'80%** per l'acquisto/posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di € 1.500 (€ 8.000 per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali).




Nell'ambito del DL n. 198/2022, c.d. "Decreto Milleproroghe" l'agevolazione in esame è stata **estesa** al 2023 e al **2024**.

Ora, con il Decreto 12.6.2024 il MiMiT ha emanato le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame con riferimento alle spese **sostenute nel 2024**.

## CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Come sopra accennato, l'art. 3, DM 12.6.2024 prevede la concessione di un contributo per le spese relative all'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera **sostenute nel 2024**.

 Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale/regionale/UE previste per la medesima spesa, spetta a condizione che la spesa sia **sostenuta utilizzando uno strumento tracciabile** (ad esempio, bonifico bancario).

<b>Spese agevolabili</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto/messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;</li><li>• spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;</li><li>• costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo PDO (Point of Delivery).</li></ul> <p>Per beneficiare del contributo, le infrastrutture di ricarica devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere acquistate e installate</li><li>• essere nuove di fabbrica;</li><li>• di potenza standard;</li><li>• essere collocate in Italia e in aree nella piena disponibilità del beneficiario;</li><li>• essere realizzate secondo regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.</li></ul> <p>Per le persone fisiche oltre ai predetti requisiti è richiesto che le infrastrutture siano <b>ad esclusivo uso privato</b> e non accessibili al pubblico. In caso di <b>posa in opera su parti comuni degli edifici condominiali</b> le infrastrutture devono essere destinate all'uso collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.</p>
--------------------------	--

### **Spese escluse dall'agevolazione**

**Non rientrano** tra le spese agevolabili, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze ad eccezione di quelle di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'**acquisto di servizi diversi**:
  - dai predetti costi per la connessione alla rete elettrica;
  - dalle predette spese di progettazione, direzione lavori, ecc.;

anche se funzionali all'installazione;

- le spese per costi relativi ad **autorizzazioni edilizie**, alla costruzione e all'esercizio.

## PRESENTAZIONE DOMANDA

I soggetti interessati, che sostengono le spese sopra evidenziate **nel 2024**, devono **presentare un'apposita domanda**, esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma online, gestita da Invitalia, accessibile dal sito Internet del Ministero (l'accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID/CIE/CNS).

Il **termine ultimo** di presentazione della domanda è fissato alle **ore 12.00 del 22.11.2024**.

Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.

INVITALIA

### La tua Area Personale

Qui puoi compilare e tenere traccia delle tue domande. Puoi anche informarti sulle novità e gli eventi Invitalia e contattarci, se hai bisogno.

Accedi con la tua identità digitale  
Prima di accedere consulta la [Privacy Policy](#) di Invitalia.

SPID CIE CNS

**Entra con SPID**  
[Informazioni SPID](#)

**Hai problemi di accesso alla tua Area Personale?**  
Si tratta di SPID, CIE o CNS? Contatta il gestore del servizio. Riguarda il sito Invitalia? Chiama il numero verde **800.77.53.97**.

INVITALIA **Area personale**

La tua scrivania Anagrafica e deleghe Parla con noi

Ciao [nome] sei nella tua scrivania

**Bonus Colonnine domestiche - Sportello annualità 2024**  
03/07/2024 - Dalle ore 12.00 dell'8 luglio alle ore 12.00 del 22 novembre 2024, sarà possibile presentare la domanda per le spese relative alle installazioni effettuate nel 2024. Se hai domande contattaci tramite la sezione "Parla con noi". Siamo qui per aiutarti!

**Le tue domande** Seleziona stato Filtra per Incentivo, protocollo o impresa

Incentivo	Data creazione	Protocollo n°	Denominazione	Fase	Stato	Azioni
Non hai ancora presentato nessuna domanda						

Scegli l'incentivo Seleziona Presenta la domanda Istruzioni per compilare la domanda

Alla domanda devono essere **allegati**:

- codice fiscale e documento d'identità del firmatario;
- codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis, "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie" ovvero documentazione del condòmino delegato per i condòmini fino ad 8 partecipanti in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- copia della delega conferita dai condòmini (in caso di contributo richiesto come condominio delegato);
- delibera assembleare di autorizzazione dei lavori su parti comuni con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata (in caso di contributo richiesto come condominio);
- copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammissibili;
- estratti c/c dal quale risultino i pagamenti connessi alle predette fatture;
- **relazione finale** relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
- idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, attestante l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
- i dati del c/c sul quale richiedere l'accredito del contributo.



In caso di **esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione** (€ 20 milioni) il Ministero ne darà comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del MiMiT.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

**Entro 90 giorni** dal termine ultimo di presentazione delle domande il MiMiT emana il Decreto di concessione ed erogazione dei contributi nel **rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande**.

### **COMMENTI**

#### **LE NUOVE REGOLE PER I CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, in vigore dal 2 agosto 2024, ha semplificato i controlli sulle imprese rendendoli più efficienti ed efficaci.

Le disposizioni in esso contenute si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche, intendendo per tali le attività che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

#### **ESCLUSIONI**

Non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto:

- i controlli in materia fiscale;
- gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia;
- i controlli di polizia economico finanziaria;
- i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

#### **LE NOVITÀ**

Dal 2 agosto 2024,

- **non** possono essere effettuate **due o più ispezioni diverse** sulla stessa impresa **contemporaneamente**, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un'ispezione congiunta;
- se, al termine della verifica, il soggetto controllato risulta **conforme** agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, viene **esonero** dai **medesimi controlli per i 10 mesi successivi**.

Resta ferma l'immediata effettuazione dei controlli in caso di interventi derivanti da richieste dell'Autorità giudiziaria, da circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, da esigenze legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e da situazioni di rischio;

- in attuazione del principio di trasparenza, **almeno 10 giorni** prima dell'accesso nei locali aziendali, l'amministrazione fornisce in formato elettronico l'**elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva**, fatta eccezione per motivi di urgenza o per i casi in cui sussista l'esigenza di accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso.

Tale previsione, tuttavia, non appare applicabile agli accertamenti di competenza dell'INL.

Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei soggetti in possesso del **Report certificativo di basso rischio**, le amministrazioni programmano ed effettuano i **controlli ordinari non più di una volta l'anno**.

Si tratta, nello specifico, di un nuovo sistema di identificazione e gestione del rischio **su base volontaria**, introdotto dal decreto in esame in riferimento ai seguenti ambiti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori.



Infine, viene introdotto e disciplinato l'istituto della **diffida** per le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile. Tali disposizioni si applicano agli illeciti sanabili accertati a partire dal 2 agosto 2024, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente (sono escluse le violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e salvo che il fatto costituisca reato); inoltre, non riguardano le violazioni per le quali l'interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come gli illeciti in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

La norma stabilisce che, in riferimento agli illeciti per cui è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **non superiore nel massimo a 5.000 euro**, l'organo di controllo, qualora accerti, **per la prima volta nell'arco di un quinquennio**, l'esistenza di violazioni materialmente sanabili,

- diffidi l'interessato a porre termine alla violazione, adempiere alle prescrizioni violate e rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

Una volta notificata la diffida, in caso di:

- **ottemperanza**, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza alcun addebito sanzionatorio. Analogamente, il procedimento si estingue qualora si accerti contestualmente sia la violazione che l'avvenuta regolarizzazione;
- **mancata ottemperanza** entro il termine indicato, il personale ispettivo procede a contestare l'illecito entro 90 giorni dall'accertamento, applicando le sanzioni previste per legge. Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero l'accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l'altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano anche la revoca del Report certificativo di basso rischio, qualora rilasciato all'impresa.

## **SCADENZARIO FISCALE** *Mese di Agosto 2024*

### **Sabato 10 agosto 2024**

<b>BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 1 TRIMESTRE 2023</b>	Presentazione tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet del Dipartimento per lo Sport, da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, della domanda del c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive" relativo alle spese sostenute nel periodo 1.1 - 31.3.2023.
---	---

Gli adempimenti fiscali/versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 20.8.2024.

### **Martedì 20 agosto 2024**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta; I liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li></ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li><li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2023 e anticipo 2024.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
<b>RITENUTE IRPEF MENSILI</b>	Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di luglio 2024. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".
<b>CONTRIBUTI INPS MENSILI</b>	Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2024. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".
<b>CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX- ENPALS MENSILI</b>	Ultimo giorno utile per versare i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2024. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".
<b>CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX- INPGI MENSILI</b>	Ultimo giorno utile per versare i contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio 2024. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".
<b>CONTRIBUTI INPS MENSILI GESTIONE SEPARATA</b>	Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di luglio 2024 a collaboratori coordinati e continuativi. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".
<b>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL</b>	Versamento terza rata premi INAIL.
<b>ADDIZIONALI</b>	Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (luglio 2024)

**Lunedì 26 agosto 2024**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

**Venerdì 30 agosto 2024**

I soggetti ISA che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI/IRAP/IVA 2024 dall'1.8 al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%.



<p><b>MOD. REDDITI 2024</b> <b>PERSONE FISICHE</b> <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li><li>• IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li><li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);</li><li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);</li><li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li><li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;</li><li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento);</li><li>• cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li><li>• IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li><li>• IVAFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li><li>• contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li><li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).</li></ul>
--	---

<p><b>MOD. REDDITI 2024</b>  <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2024</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b>  <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio entro il mese di maggio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).</li> </ul>
<p><b>ISA</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>
<p><b>MOD. IRAP 2024</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all'1.7 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, della prima rata (50%) dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'IVA (aliquota media 2023) per la c.d. "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE</b>  <b>BENI D'IMPRESA</b>  <b>ALBERGHI</b>  <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero/termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.</p>

<p><b>MOD. REDDITI 2024 MOD. IRAP 2024 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b> <b>PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di maggio), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2024 MOD. IRAP 2024 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024</b></p> <p><b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</b> <b>SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA E PROROGA SOGGETTI ISA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi/avviamento).</li> </ul>

**Sabato 31 agosto 2024**

<p><b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b></p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
---	---

**Lunedì 2 settembre 2024**

<p><b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>

<b>INVIO TELEMATICO DEL FLUSSO UNIEMENS</b>	Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di luglio 2024. Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.
<b>INPS GESTIONE EX-ENPALS - DENUNCIA CONTRIBUTIVA UNIFICATA</b>	Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di luglio 2024, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio tramite Flusso UniEmens
<b>INPS GESTIONE AGRICOLI – DENUNCIA CONTRIBUTIVA UNIFICATA</b>	Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di luglio 2024. Invio tramite Flusso UniEmens.
<b>CONTRIBUTI FASI</b>	Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre luglio – settembre 2024. Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.
<b>STAMPA LIBRO UNICO</b>	Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di luglio 2024

**FESTIVITA' CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2024**

**Giovedì 15:** Festa dell'Assunzione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

**PRIVACY**

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

**CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.  
 In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.  
 Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.  
 I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.  
 This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.  
 If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.  
 Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

**Circolare informativa rivolta agli associati**